

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

Servizio di medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni

CIG: Z982BED3A6

Con il presente atto da valere nei modi di legge

TRA

L'Ing. Vincenzo Orlando, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del **Comune di Misterbianco** (CT), con sede in via Sant'Antonio Abate - C.F. 80006270872, nella sua qualifica di Responsabile della P.O. dell'8° Settore "Lavori Pubblici e Manutenzione";

E

Il Dott., nato a il e residente a via con studio medico a via
Codice Fiscale:....., Partita IVA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Misterbianco, di seguito denominata per brevità "Amministrazione", in esecuzione della determinazione del responsabile di settore n. del..... conferisce e affida al dott. di seguito "Incaricato", l'incarico professionale di medico competente del Comune di Misterbianco, in attuazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

L'incaricato svolgerà le proprie prestazioni senza vincoli di subordinazione nei confronti del Comune di Misterbianco, coordinandosi con i Responsabili dell'Ente, con il RSPP e avvalendosi del supporto, per l'attività amministrativa, del R.U.P. L'incaricato resterà comunque obbligato all'osservanza di tutte le leggi e norme vigenti in materia, ed alla predisposizione di tutti gli atti necessari alla sicurezza dei lavoratori.

ART. 2 - COMPITI E OBBLIGHI DELL'INCARICATO

Compiti e obblighi del "Medico competente" incaricato sono tutti quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, con riferimento in particolare agli artt. 25, 39, 40, 41 e 42, oltre quanto altro prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso;

In particolare, l'incaricato dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso;

- programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. In particolare la sorveglianza sanitaria comprende:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva su scelta del Responsabile del 1° Settore - Affari Generali e del Personale;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le suddette visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

- esprimere per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea (precisando i limiti temporali di validità del giudizio);

d) inidoneità permanente.

Qualora, a seguito degli accertamenti svolti, egli esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o totale del lavoratore, è opportuno che informi il lavoratore della possibilità di fare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

La certificazione contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve: essere nominale con precisa indicazione per ogni lavoratore della mansione e dei compiti svolti; risultare correlata all'effettivo ambiente di lavoro dell'addetto e non ad ambienti generici; riportare gli esami integrativi alla visita medica svolti, la data di compilazione e il tempo di validità.

Il certificato, nei casi di inidoneità parziale, totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti o esposizioni devono essere evitati, deve essere specificato che il lavoratore è stato informato della possibilità di revisione del giudizio entro 30 giorni da parte dell'organo di vigilanza; deve riportare in modo chiaro e preciso timbro e firma del medico competente certificante.

La compilazione dei giudizi di idoneità deve sempre rispettare l'obbligo del segreto professionale. Il giudizio deve comunque essere sempre espresso senza essere condizionato da pressioni esterne al fine di evitare il falso ideologico.

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003, e con salvaguardia del segreto professionale;

- fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria rilasciando, a richiesta dello stesso, copia della documentazione sanitaria;

- partecipare alle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;

- comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. 81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visitare, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi;

- partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

- effettuare gli accertamenti di competenza previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere.

L'incaricato, per lo svolgimento dell'attività affidatagli dovrà inoltre:

a) garantire la disponibilità di una struttura sanitaria dotata di adeguata attrezzatura e strumentazione, sita nel territorio del Comune di Misterbianco e che concentri in un unico plesso le prestazioni sanitarie specialistiche connesse all'adempimento della sorveglianza sanitaria;

b) prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie riservati esclusivamente al personale del Comune di Misterbianco in modo da evitare tempi morti e sovrapposizioni di visite. Le prestazioni che interessano i lavoratori dovranno essere eseguite dal Medico competente in orari coincidenti con l'orario di lavoro seguito dalla generalità dei dipendenti che è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00 e i martedì ed i giovedì dalle 15:00 alle 18:00;

c) essere presente presso la sede comunale nelle giornate e negli orari che saranno indicati dall'Amministrazione, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in sede. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il medico competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione;

d) elaborare il calendario degli accertamenti periodici previsti dall'art. 41, comma 2, lett. b) del Dlgs. 81/08, comunicarlo all'Area Risorse Umane che provvederà alla convocazione dei dipendenti;

e) Il Comune di Misterbianco comunica al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti preventivi di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), lett. e-bis) e lett. e-ter) del Dlgs. 81/08, ovvero a visita medica in occasione del cambio della mansione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. d) e il medico provvede con tempestività a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione all'Area Risorse Umane che può proporre modifiche.

ART. 3 - SPECIFICHE PRESTAZIONI RICHIESTE

Le sorveglianza sanitaria riguarda:

a) Tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (attualmente n. 179);

b) Tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

c) Tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e i collaboratori coordinati e continuativi che l'Amministrazione eventualmente assumerà nel periodo di vigenza del presente contratto;

d) Il personale eventualmente distaccato o comandato presso il Comune di Misterbianco da altre amministrazioni;

e) Tutti gli altri lavoratori che, in base alle norme vigenti nel periodo di applicazione del presente contratto dovessero essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

ART. 4 - PROTOCOLLO DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Il medico competente deve predisporre un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio controllando che:

- a) siano compresi esami mirati e necessari a definire effetti precoci di alterazione o danno e a definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione, a constatare l'assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati, a riconoscere eventuali tecnopatie e a privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più possibile preventivi;
- b) sia ben correlato con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dal Servizio di Medicina preventiva e Igiene del Lavoro o descritti in letteratura;
- c) rispetti i vincoli di norme vigenti;
- d) rispetti i vincoli di eventuali prescrizioni dell'organo di vigilanza;
- e) sia correlato con dati di eventuali indagini ambientali svolte;
- f) permetta di supportare la richiesta all'organismo di controllo di eseguire le visite mediche ad intervalli più lunghi o di essere esonerati dalle stesse, sulla scorta degli esiti della valutazione dei rischi e dei risultati degli accertamenti sanitari stessi.

ART. 5 - DURATA

L'incarico avrà durata di anni 2 (due), con decorrenza dalla data del presente disciplinare. E' esclusa ogni ipotesi di rinnovo tacito del contratto.

Il contratto sarà risolto automaticamente nel momento in cui venissero adottati provvedimenti riguardanti la natura dell'Ente appaltante incompatibili con la permanenza del rapporto contrattuale in essere. In tal caso il professionista incaricato non potrà vantare alcunché, per danno emergente o lucro cessante, nei confronti del Comune di Misterbianco o dell'eventuale nuovo Ente.

A seguito della risoluzione del contratto verranno liquidate solo le prestazioni effettuate fino al momento della cessazione del rapporto negoziale.

ART. 6 - COMPENSO

Il Comune di Misterbianco corrisponderà all'incaricato il corrispettivo determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese e ai prezzi unitari praticati per le stesse indicati nella seguente tabella, soggetti al ribasso d'asta offerto dall'affidatario:

Tipologia prestazione	Volume annuo presunto	Compenso unitario	Compenso complessivo per tipologia di prestazione
Visita medica (preventiva, periodica, in occasione di cambio di mansione, in occasione di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del lavoratore)	100	€ 40,00	€ 4.000,00
Test funzionale visivo (VISIOTEST)	60	€ 20,00	€ 1.200,00
Esame spirometrico	30	€ 15,00	€ 450,00
Esame audiometrico	30	€ 20,00	€ 600,00
Elettrocardiogramma	30	€ 20,00	€ 600,00
Test Alcool	30	€ 25,00	€ 750,00
Drug Test	10	€ 40,00	€ 400,00

Tetan Test	15	€ 25,00	€ 375,00
Esami di laboratorio	20	€ 25,00	€ 500,00
Svolgimento incarico di medico competente (certificazioni, esame documentazioni, relazione sanitaria o altre elaborazioni, custodia cartelle sanitarie, pareri congedo maternità, ecc.)	Importo complessivo annuo	€ 1.200,00	€ 1.200,00
TOTALE COMPENSO PRESUNTO ANNUO			€ 10.075,00
TOTALE COMPENSO PRESUNTO PER 2 (DUE) ANNI			€ 20.150,00

I costi sopra indicati, salvo diversa disposizione legislativa, sono da considerarsi al lordo di ritenuta d'acconto, E.N.P.A.M. ed oneri fiscali (IVA esenti ai sensi dell'art. 10, comma 18, del DPR 633/72 e art. 6, comma 10, l. n. 133/99).

Sono a totale carico dell'incaricato le eventuali spese accessorie sostenute dalla stesso (vitto, viaggio, alloggio, ecc.).

Per il presente affidamento non sussistono costi della sicurezza da rischi interferenziali e non è redatto il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni in quanto "trattasi di prestazioni professionali di natura intellettuale".

I compensi complessivi relativi alle visite mediche e alle prestazioni specialistiche sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto i compensi da erogare verranno determinati, annualmente, in base alle prestazioni effettivamente rese.

L'atto negoziale stipulato con il presente disciplinare di incarico è da considerarsi "contratto a prezzo e prestazioni predefinite", ma a quantità "indeterminate" fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

La liquidazione del compenso avverrà con cadenza annuale, entro gg. 30 (trenta) dal ricevimento della fattura da parte dell'incaricato e previa presentazione di un dettagliato rapporto sul lavoro eseguito.

Al pagamento si procederà in ogni caso solo previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'incaricato prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'incaricato si impegna a dare immediata comunicazione all'amministrazione di eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento dell'incarico sul conto corrente dedicato che di seguito si riporta:

ART. 7 - PENALITA'

All'interno della durata del contratto l'incaricato è tenuta a rispettare le scadenze imposte dall'Amministrazione Comunale.

Qualora dette scadenze venissero ritardate rispetto ai tempi stabiliti, per ogni giorno di ritardo il Comune di Misterbianco si riserva di applicare una penale pari a € 50,00 (euro cinquanta/00).

ART. 8 - RISOLUZIONE E RESCISSIONE DEL CONTRATTO

Qualora il Comune ritenga che le prestazioni non siano rese secondo il grado di professionalità richiesto potrà procedere, in qualsiasi momento e senza necessità di rispettare un tempo minimo di preavviso, alla risoluzione anticipata del contratto, con la corresponsione degli importi pattuiti per i servizi effettivamente prestati fino alla data del recesso, esclusa ogni ulteriore pretesa relativa ai servizi non prestati.

Il medico ha la facoltà di richiedere la rescissione del contratto, dando un preavviso di 60 giorni, tramite Raccomandata A/R. Nel caso che il medico non rispetti il termine di preavviso, si applicherà una penale di 10 euro per ogni giorno di mancato preavviso.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che il Comune di Misterbianco è titolare del trattamento dei dati personali conferiti dalla stessa.

L'Amministrazione comunale effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del ai sensi del Reg.to UE 2016/679.

ART. 10 - RESPONSABILITA' E FORO COMPETENTE

L'Amministrazione non assume nei confronti dell'incaricato alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, sia civile che penale, derivante dall'esecuzione del presente incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto valgono le norme legislative previste in materia.

Per eventuali controversie nascenti dall'espletamento del presente incarico il Foro competente è quello di Catania

Art. 11 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E INCOMPATIBILITA'

L'incaricato dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Misterbianco e si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, a far rispettare ai propri eventuali dipendenti/collaboratori le disposizioni ivi inserite qualora compatibili.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

L'incaricato, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Misterbianco nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 12 – MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO

La presente convenzione, stipulata sotto forma di scrittura privata, viene redatta in duplice copia, di cui n° 1 da consegnarsi all'incaricato e n° 1 da conservarsi agli atti dell'Ente.

Le spese relative al presente atto, nonché le eventuali altre occorrenti in dipendenza e per l'esecuzione della medesima, sono a totale carico dell'incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Misterbianco, li _____

IL MEDICO COMPETENTE
INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 8°